



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASTROLIBERO

Castrolibero (CS) - Via S. Valentini, 5 – Tel : 348/4126903
E-mail: csic87600b@istruzione.it Pec: csic87600b@pec.istruzione.it
Codice Fiscale:98078080789 – Codice Meccanografico CSIC87600B – Codice Univoco: UFP8S3



ISTITUTO COMPRENSIVO CASTROLIBERO-CASTROLIBERO
Prot. 0006285 del 01/06/2026
IV (Uscita)

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

CRITERI PER LA CONDUZIONE E LA VALUTAZIONE DELL'ESAME DI STATO 2026



Documento predisposto con Delibera n. 56 del Collegio docenti del 30 marzo 2026.

Da approvare nel corso della riunione plenaria dell'Esame di Stato dell'8 giugno 2026.

PREMESSA

Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude con un Esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.

L'Esame è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti al termine del I Ciclo di Istruzione. Costituisce, quindi, una tappa significativa nella loro carriera e la correlata valutazione collegiale assume una rilevanza ancora più peculiare e delicata e, pertanto, deve essere improntata alla condivisione di tutte le decisioni, dalle proposte per la strutturazione delle prove scritte, alla definizione dei criteri di correzione e valutazione delle stesse e dei criteri di valutazione dei colloqui. La trasparenza e la condivisione collegiale delle scelte sono il presupposto necessario per garantire la coerenza e l'attendibilità del processo valutativo e prevenire disomogeneità tra processi ed esiti.

A partire dall'a.s. 2022/2023, dopo il triennio dell'emergenza pandemica da Covid-19, ai sensi e per gli effetti della nota ministeriale prot. n. 4155 del 07/02/2023, l'Esame di stato conclusivo del I Ciclo tornerà a svolgersi secondo le indicazioni del d.lgs. n. 62/2017.

Di seguito, in sintesi e rinviando alla lettura dei documenti ministeriali richiamati e allegati, le disposizioni vigenti.

Sintesi degli aggiornamenti normativi legati all'Esame di Stato 2026.

Si confermano tutti i riferimenti legislativi e normativi dell'Esame di stato conclusivo del I Ciclo di istruzione 2024, con la sola eccezione del riferimento all'O.M. n. 3 del 09/01/2025 relativa alla "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado".

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", testo successivamente modificato con il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66;

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

Decreto Ministeriale n. 741/2017 recante istruzioni per l'Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione.

Decreto Ministeriale n. 742/2017 recante finalità di Certificazione delle Competenze.

Nota MIUR. AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE (U).001865-10-10-2017 recante "Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione"

Nota MIUR n. 7885 del 9 maggio 2018 - Chiarimenti Esame di Stato primo ciclo di istruzione

Nota MIM n. 5772/2019 (escluso il par.4) "Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze.

Nota MIM n. 4155 del 7 febbraio 2023 "Esame di Stato 2023 conclusivo del I ciclo di istruzione. Nota informativa" *che si conferma anche per l'Esame 2025*

Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024 *Schema di decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze.*

O.M. n. 3 del 09/01/2025 relativa alla "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado"

Lo scopo del presente documento è quello di aggiornare i criteri di conduzione dell'Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di istruzione in considerazione delle novità legislative e normative sopra richiamate, assicurando un'efficace condivisione dei criteri necessari e degli strumenti utili, anche alla luce delle esperienze realizzate nella nostra scuola, in occasione della somministrazione delle prove per classi di simulazione delle prove scritte d'esame, predisposte in accordo alle indicazioni ministeriali.

AMMISSIONE O NON AMMISSIONE DI UN ALUNNO ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato del primo ciclo, si riportano di seguito le disposizioni richiamate nell'articolo 20, comma 7, del Regolamento d'Istituto:

*Sulla base del decreto legislativo 19/2/2004, n. 59, richiamato dalla circolare n. 20 del 4/3/2011, **ai fini della validità dell'anno scolastico**, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.*

Il limite massimo di assenze fissato dalla circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 in misura corrispondente ad un quarto del monte ore annuo delle lezioni personalizzato, in riferimento ai quadri sinottici dell'art. 5 del D.P.R.

20 marzo 2009, n. 89, corrisponde ai valori riassunti nel seguente prospetto (rif. art. 20, pag. 13 Regolamento di Istituto)

Tab. 1 _ Limite massimo di assenze espresso come 25% del monte ore annuo di lezione personalizzato	
corso 30 ore settimanali senza strumento mus.le	corso 33 ore settimanali con strumento mus.le
1.020 ore / tot.	1.122 ore / tot.
255 ore / assenze max.	281 ore / assenze max.
<i>Dati aggiornati in accordo al Calendario scolastico della Regione Calabria per l'anno scolastico 2025/2026 che prevede 204 giorni di attività didattica, equivalenti a 34 settimane di lezione</i>	

L'art. 14. del DPR 122/2009 statuisce inoltre che:

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali (...) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Nel comma 10 dell'articolo 2 dello schema di regolamento concernente "coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169" troviamo al riguardo la seguente integrazione:

[...] le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto, attraverso l'approvazione del Regolamento d'Istituto hanno stabilito le seguenti motivate e straordinarie deroghe, sempre e comunque in presenza di adeguati elementi che consentano al consiglio di classe di valutare l'ammissione dell'alunno alla classe successiva ovvero agli esami di stato:

- gravi motivi di salute;
- terapie e/o cure programmate che determinano l'entrata posticipata e/o l'uscita anticipata purché con espressa autorizzazione della dirigenza a seguito di documentata istanza dei genitori;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che riconoscano il sabato come giorno di riposo;
- assenze di alunni BES riconducibili alla documentata situazione di disabilità e/o disagio, particolarmente quando precedenti ripetizioni di uno o più anni scolastici comportino il raggiungimento del sedicesimo anno di età nel corso della terza classe, conclusiva del primo ciclo;
- assenze non imputabili all'alunno, dovute a inserimento scolastico tardivo, laddove il consiglio di classe valuti positivamente l'ammissione alla classe successiva in considerazione dell'età e delle potenzialità di recupero evidenziate dall'alunno.

In tutti i casi sopra descritti ai fini dell'ammissione dell'alunno/a alla classe successiva è necessario che le assenze non abbiano inciso sulla possibilità, da parte dei docenti, di acquisire sufficienti elementi di valutazione degli apprendimenti e delle competenze.

Oltre che per il mancato raggiungimento del monte ore di frequenza obbligatoria, il Consiglio di Classe può non ammettere un/una alunno/a alla classe successiva o all'esame finale del ciclo anche per motivi legati al comportamento, in accordo a quanto introdotto dalla recente O.M. n. 3/2025 per le valutazioni inferiori a sei decimi (6/10).

Relativamente alle operazioni di scrutinio si ricorda inoltre che:

- allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di classe;
- i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni;
- i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento e la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza l'attribuzione di un voto numerico;
- i docenti degli insegnamenti alternativi all'insegnamento di religione cattolica partecipano alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento alternativo, che concordano con il docente titolare dell'insegnamento;
- i docenti incaricati dell'insegnamento di strumento musicale partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento di quello specifico strumento;
- il docente di approfondimento di materie letterarie fa parte a pieno titolo del consiglio di classe e anche della Commissione d'Esame (se tale insegnamento è stato volto in una terza classe). Dal punto di vista dell'insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà "confluire" nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato nella **nota n. 685/2010**: *"Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie"*.

Si chiarisce infine che:

l'insegnamento di Educazione Civica è trasversale e curricolare e diventa oggetto di valutazione condivisa delle competenze specifiche anche in sede di colloquio finale dell'Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione, secondo quanto stabilito dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92, in accordo al progetto attuativo ed alla rubrica di valutazione adottati dal Collegio dei Docenti ed inclusi nel PTOF 2025/2028, aggiornato per l'a.s. 2025/2026.

Per l'ammissione all'esame di Stato, alla luce delle nuove indicazioni ministeriali (nota n.1865-10-10-2017 e O.M. n. 3/2025) è opportuno tenere presente che:

- Gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione degli alunni e delle alunne, disponendone l'ammissione, in via generale, anche in caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, con attribuzione di un giudizio di ammissione inferiore a sei/ decimi, verificando in ogni caso la sussistenza dei seguenti requisiti di ammissione:
 - a) aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuo di lezioni personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
 - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4. Commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998⁽¹⁾:

⁽¹⁾ Art. 4. Comma 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.;

Art. 4, comma 9-bis. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

- c) aver partecipato entro il mese di Aprile, alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese, predisposte dall'INVALSI;
- d) aver ottenuto una valutazione finale del comportamento non inferiore a sei decimi (6/10) (Ordinanza Ministeriale n. 3 del 09/01/2025, art. 5 c.3: «*In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.*»)

Per la non ammissione all'esame di Stato è opportuno ricordare che:

- il Consiglio di classe può deliberare all'unanimità o a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I Ciclo nel caso di mancata o parziale acquisizione di adeguati livelli di apprendimento in una o più discipline e/o di valutazione finale del comportamento inferiore a 6/10, pur in presenza dei requisiti elencati nei precedenti punti 1, 2 e 3;
- l'eventuale non ammissione deve essere votata all'unanimità/ maggioranza dal Consiglio di Classe che esprime un giudizio di non ammissione, senza attribuzione di voto (C.M. n.48 del 31.05.2012)
- nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione;
- le famiglie degli alunni non ammessi all'esame finale a conclusione del ciclo devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di classe).

IL GIUDIZIO DI IDONEITA' (curricolo triennale)

Il giudizio di idoneità è espresso in decimi considera il percorso scolastico complessivo compiuto dall'allievo/a nella scuola secondaria di primo grado.

Il "Giudizio di idoneità" triennale si esprime mediante un voto in decimi e tiene conto di una serie di rilevazioni afferenti a: comportamento, impegno e partecipazione, attenzione e apprendimento, esperienze ed evoluzione. Di seguito la griglia di valutazione adottata negli scrutini di fine anno per formulare il giudizio di idoneità.

Griglia di valutazione del processo evolutivo triennale (idoneità)

VOTO	GIUDIZIO IDONEITA'	DESCRITTORI
10	Ottimo	<i>Impegno</i> serio, costante, accurato, responsabile; <i>partecipazione</i> attiva, costante, interessata e propositiva, anche ad esperienze opzionali laboratoriali e/o extrascolastiche; <i>metodo di lavoro</i> efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; <i>apprendimento</i> rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze approfondite, bagaglio culturale articolato, anche rielaborato in modo critico e/o personale; <i>evoluzione</i> positiva e costante evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti e miglioramento costante e progressivo anche rispetto alla buona situazione di partenza; <i>Comportamento</i> sempre corretto e responsabile.
9	Distinto	<i>Impegno</i> serio, costante e responsabile; <i>partecipazione</i> attiva, costante, interessata propositiva, anche ad esperienze opzionali laboratoriali e/o extrascolastiche; <i>metodo di lavoro</i> produttivo ed efficace, emergenza di interessi personali; <i>apprendimento</i> sicuro e criticamente elaborato; <i>evoluzione</i> positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, e della capacità di rielaborare esperienze e conoscenze, con miglioramento significativo della situazione di partenza. <i>Comportamento</i> corretto e responsabile.
8	Buono	<i>Impegno</i> serio e adeguato; <i>partecipazione</i> attiva, costruttiva e coerente, anche ad esperienze opzionali laboratoriali e/o extrascolastiche; attenzione costante; <i>metodo di lavoro</i> preciso, autonomo e ordinato; <i>apprendimento</i> sicuro e approfondito; <i>evoluzione</i> adeguata degli atteggiamenti e degli apprendimenti, e della capacità di rielaborare esperienze e conoscenze in modo personale e di riutilizzare le conoscenze anche in contesti nuovi. <i>Comportamento</i> corretto.

7	Discreto	<i>Impegno</i> di norma adeguato (oppure) costante ma non sempre efficace; <i>partecipazione</i> interessata, ma non sempre collaborativa (oppure) selettiva o discontinua, a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; <i>metodo di lavoro</i> non sempre preciso (oppure) a volte disordinato (oppure) non del tutto consolidato; <i>apprendimento</i> soddisfacente ma ripetitivo/ mnemonico/ poco approfondito; <i>evoluzione</i> non sempre positiva rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento degli obiettivi con risultati più positivi in alcune discipline. <i>Comportamento</i> esuberante, ma generalmente corretto (oppure) disponibile ma non sempre rispettoso delle regole (oppure) migliorato solo per alcuni aspetti.
6	Sufficiente	<i>Impegno</i> non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline (oppure:) discontinuo e non sempre produttivo; <i>partecipazione</i> discontinua (oppure:) limitata/ da sollecitare/ esecutiva, a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; attenzione discontinua, non sempre adeguata, non produttiva; <i>metodo di lavoro</i> poco preciso, ma accettabile (oppure:) accettabile ma non autonomo; <i>apprendimento</i> troppo ripetitivo / mnemonico/ a volte superficiale / con qualche lacuna; <i>evoluzione</i> minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) sostanziale raggiungimento degli obiettivi per lui/lei stabiliti (oppure) raggiungimento parziale degli obiettivi stabiliti ma buoni miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. <i>Comportamento</i> non sempre rispettoso delle regole e dei compagni (oppure) poco corretto.
5	Non sufficiente	<i>Impegno</i> saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; <i>partecipazione</i> discontinua (oppure:) limitata/ superficiale/ da sollecitare/ esecutiva; <i>attenzione</i> discontinua/ non sempre adeguata/ non produttiva/ mancante nella maggior parte delle discipline; <i>metodo di lavoro</i> disordinato/ poco preciso/ non autonomo/ meccanico/ bisognoso di guida costante; <i>apprendimento</i> difficoltoso/ frammentario/ con molte lacune; non ha partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali. <i>Comportamento</i> non rispettoso delle regole condivise in ambito scolastico.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, viene espressa con un voto in decimi coerente alla griglia di valutazione approvata dai competenti organi collegiali (dipartimenti / Consigli di interclasse estesi alla componente genitori / Collegio dei Docenti / Consiglio di Istituto) nel mese di maggio 2025, in attuazione dell'O.M. n. 3/2025.

La valutazione del comportamento concorre, come da delibere dei competenti oo.cc. alla formazione della media dei voti che è posta alla base del giudizio di ammissione all'Esame di Stato e concorre alla determinazione del voto finale.

SEDI D'ESAME E COMMISSIONE D'ESAME

Presso ciascuna sede d'esame, coincidente con l'istituzione scolastica statale ovvero paritaria, è costituita una Commissione d'esame composta da tutti i docenti dei Consigli di classe, inclusi i docenti di sostegno, i docenti titolari di attività di approfondimento e/o potenziamento, i docenti di strumento musicale e i docenti di Religione Cattolica. Per questi ultimi si ricorda che, in sede di colloquio, non essendo l'insegnamento di Religione Cattolica compreso tra le materie d'esame, la loro presenza e il loro contributo dovrà essere espresso in relazione alle sole discipline incluse tra le materie d'esame.

La Commissione è presieduta dal dirigente scolastico assegnato alla scuola, che ne assicura il coordinamento unitario nel rispetto della normativa vigente. Il Presidente di Commissione nomina in sede di riunione plenaria il Vicepresidente di Commissione che lo coadiuva nella condizione unitaria dell'esame di Stato e del segretario, che cura gli atti di verbalizzazione dei lavori della Commissione. In sede di riunione plenaria la Commissione individua i docenti coordinatori delle sottocommissioni d'esame costituite dai singoli consigli di classe. I lavori della Commissione e delle sottocommissioni d'esame avvengono alla presenza di tutti i componenti, nel caso di docenti assenti giustificati il Presidente individua un loro sostituto tra i docenti in servizio nella scuola.

TRACCE, CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere tre prove scritte, ovvero:

a) prova relativa alle competenze di italiano (art. 7 – DPR 741/2017)

la prova dura 4 ore;

il candidato è chiamato a scegliere fra tre terne di tracce predisposte dalla commissione in coerenza al profilo dello studente e ai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a. Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b. Testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c. Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Documento ministeriale di orientamento per la redazione della prova d'Italiano nell'Esame di Stato Conclusivo del I Ciclo, utilizzato nella predisposizione delle prove di simulazione per classi parallele condotte nel mese di maggio, ricordando che la prova può essere strutturata in più parti riferibili alle tipologie sopra richiamate.

È consentito l'uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari. **Non è ammesso l'uso di penne cancellabili.**

b) prova relativa alle competenze logico - matematiche (art. 8 – DPR 741/2017)

la prova dura 3 ore ed è riferita alle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

la commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle seguenti tipologie:

- a. problemi articolati su una o più richieste;
- b. quesiti a risposta aperta

è consentito l'uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno geometrico.

È consigliata l'articolazione di problemi e quesiti per livelli crescenti di competenze (iniziale; base; intermedio; avanzato) in modo da agevolare la valutazione dei livelli di competenza acquisiti dagli alunni. **Non è ammesso l'uso di penne cancellabili.**

c) prova relativa alle competenze nelle lingue straniere (art. 9 – DPR 741/2017)

la prova dura 4,0 ore con intervallo di 30 minuti tra la prova di inglese (2,5 ore) e di francese (1,5 ore);

la Commissione predispone almeno tre tracce in coerenza al profilo dello studente e ai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; questionario vero/falso
- lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

In riguardo, in base alle esperienze maturate nel corso del triennio e – in particolare - dell'ultimo anno scolastico, la commissione decide di proporre ai candidati per la prova scritta di lingua inglese tre tracce basate sulle seguenti tipologie:

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta e questionario vero/falso
- lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

La prova di Lingua Francese sarà proposta in riferimento alle seguenti tipologie:

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

È consentito l'uso di dizionari monolingue e bilingue. **Non è ammesso l'uso di penne cancellabili.**

Si allegano le griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio deliberate dal Collegio Docenti contestualmente all'approvazione del presente documento, in coerenza alle griglie e alle rubriche di valutazione allegata al PTOF 2022/2025.

Modalità diverse di svolgimento delle prove sono ammesse per gli alunni diversamente abili, in accordo al PEI. Per gli alunni con DSA è invece previsto l'adattamento delle prove e l'adozione di efficaci misure dispensative e compensative da stabilire in continuità con quanto già sperimentato dagli allievi nel corso dell'anno scolastico e indicato nel PDP. La tipologia delle prove, le modalità di svolgimento, le griglie di correzione e i criteri di valutazione, per questi allievi, sono:

- definite nella relazione di fine anno scolastico e concordate dal consiglio di classe su proposta l'insegnante di sostegno (per alunni con PEI) ovvero da tutti i docenti del consiglio di classe previo parere della coordinatrice del GLI (per alunni con PDP);
- riportate nelle schede integrative dei singoli PEI /PDP e ratificate nel corso della prima riunione plenaria della Commissione d'esame.

CANDIDATI ASSENTI E PROVE SUPPLETIVE

Per gli alunni assenti in una o più prove, per gravi e documentati motivi, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che deve comunque svolgersi, di norma, entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento e, in casi eccezionali entro la fine dell'anno scolastico.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO ORALE

Ciascuna sottocommissione procede alla correzione delle prove scritte d'esame mediante attribuzione di un voto in decimi espresso da un **numero intero** (art. 12 DPR 741/2017). La valutazione deve essere coerente con i criteri delle grigie di valutazione adottate con il PTOF e ratificate con l'approvazione del presente documento al quale sono allegati e di cui costituiscono parte integrante. La prova di Lingua straniera, sebbene riferita a due lingue straniere, viene valutata con un unico voto, secondo un criterio di equipartizione del peso valutativo. Anche il colloquio orale viene valutato su scala docimologica, mediante un numero intero come da criteri e/o griglia adottata dalla Commissione d'esame ed allegata al presente documento.

In accordo alle indicazioni della nota ministeriale prot. n. 7885 del 9 maggio 2018, la correzione delle prove scritte, in quanto correlata ad una specifica competenza tecnica, sarà effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina interessata. La fase valutativa è invece affidata, successivamente alla correzione, alla sottocommissione, che attribuisce in sede collegiale un voto in decimi intero ad ogni prova scritta ed al colloquio orale.

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Per gli alunni con cittadinanza non italiana è inderogabile l'effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l'esame di Stato, le sottocommissioni devono considerare la particolare situazione degli alunni e, ove necessario, utilizzare le misure di accompagnamento previste dalla CM 24/2006.

ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.

“Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario “. (Circolare n. 48/2012).

La costruzione della prova è affidata alle sottocommissioni. La sottocommissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte degli alunni con disabilità. La valutazione finale di studenti con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del PEI.

I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni d'esame. Nel caso di *esito negativo* dell'esame è possibile rilasciare un attestato di credito formativo.

L'attestato di credito formativo costituisce titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati. (OM 90/2001).

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.

È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3".

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove" (CM. 48 DEL 31.05.2012).

Alunni con DSA

Per gli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 lo svolgimento dell'esame di Stato dovrà:

- essere coerente con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal consiglio di classe
- prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte (dispensa dai tempi standard);
- prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi, quali, ad esempio, apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP e siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Il candidato con DSA deve sostenere tutte le prove d'esame scritte (tranne casi particolari per la lingua straniera, in coerenza con PDP).

La sottocommissione, nella valutazione delle prove scritte, adotterà criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del PDP.

Per quanto riguarda le lingue straniere, e quindi l'ipotetica dispensa o addirittura l'esonero, si riporta quanto scritto nell'articolo 11 del decreto legislativo 62/2017, commi 12 e 13:

C. 12. *Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.*

C 13. *In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma."*

In ogni caso, nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non verrà fatta alcuna menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Le previgenti disposizioni sopra richiamate sono armonizzate con le sopravvenute indicazioni dell'art. 11 del d.lgs. n. 62/2017, riprese dall'art. 14 del DM 741/2017.

IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell'intera Sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. Esso è finalizzato a valutare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, in coerenza al profilo dello studente delle Indicazioni Nazionali, declinate nel Curricolo Verticale d'Istituto in relazione al traguardo conclusivo del I Ciclo. Il Colloquio pone particolare attenzione alle capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, di collegamento tra le discipline oggetto di studio, anche in relazione all'insegnamento di Educazione Civica. Il colloquio orale parte dall'esposizione del lavoro di ricerca pluridisciplinare scelto dal candidato o dalla candidata (dai 5 ai 10 minuti massimo) che potrà essere presentato tramite mappa concettuale o (a scelta del candidato/a) con PPT recante unicamente immagini e sintetici punti elenco, escludendo parti di testi scritti e prosegue con l'esposizione guidata dai docenti delle altre discipline, particolarmente di quelle che non sono già state oggetto di valutazione scritta. Nei corsi ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento. Al colloquio interdisciplinare va attribuito un voto intero in decimi, coerente ai criteri della correlata griglia di valutazione allegata.

Fasi di programmazione del colloquio pluridisciplinare

Fermo restando il principio che il colloquio pluridisciplinare si svolgerà in modo equilibrato tra le diverse discipline, esso avrà lo scopo di far emergere le qualità intellettuali e personali dell'alunno; valorizzerà le sue capacità di rielaborare in modo personale, argomentando e collegando tra loro argomenti di studio, esperienze personali maturate in ambito scolastico ed extrascolastico, esperienze progettuali che l'hanno visto protagonista nel triennio e di dimostrare il livello di consapevolezza acquisito. Ogni alunno dovrà essere posto nella condizione di compiere una panoramica degli argomenti svolti nei diversi ambiti disciplinari e parteciperà al colloquio pluridisciplinare predisponendo, quali strumenti di organizzazione del proprio intervento, mappe concettuali, documentazione raccolta in modo ragionato e produzioni personali (disegni, grafici, tabelle, brevi testi di riflessione, ecc.), esercitazioni pratiche, esperimenti e modelli che lo guideranno nell'esplorazione degli argomenti prescelti, supporteranno le sue argomentazioni, evidenzieranno la coerenza del percorso compiuto.

Criteria di valutazione del colloquio pluridisciplinare

La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto dall'allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici collegamenti. È opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il colloquio, all'esposizione delle conoscenze relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta, essendo eminentemente operative (Musica, Tecnologia, Arte ed immagine e Scienze motorie e sportive) pur non trascendendo dal loro carattere espressivo-figurativo. Sarà compito della commissione assicurare lo svolgimento del colloquio nel massimo rispetto di ciascun ambito espressivo, senza sbilanciamenti a favore o a discapito di alcuno ed evitando al tempo stesso di limitare l'esposizione al percorso introduttivo scelto dal/dalla candidato/a. La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d'apprendimento scolastico dell'allievo, al fine di creare un'atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, e limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d'esame. La durata massima del colloquio è fissata in trenta minuti. La conduzione

Valutazione per il colloquio d'esame

La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto relativo ad esso. Il voto, anche per questo tipo di prova, non potrà prescindere dalla situazione di partenza del candidato. **Per i criteri di valutazione del colloquio d'esame** si rinvia alla corrispondente griglia allegata.

GIUDIZIO COMPLESSIVO D'ESAME

L'art. 13 del DM 741/2017 indica le modalità di attribuzione del voto finale ai candidati all'Esame di Stato. Una prima valutazione si ottiene effettuando la media aritmetica dei voti conseguiti nelle singole prove d'esame. Il voto medio delle prove d'esame, espresso come numero decimale non arrotondato, dovrà essere poi mediato con il voto di ammissione all'esame. Il voto finale medio così ottenuto, espresso come voto decimale, dovrà essere poi arrotondato al numero intero successivo da 0,5 in poi. L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge un voto finale non inferiore ai sei decimi.

ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La valutazione finale di dieci / decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità dalla Commissione d'esame su proposta della sottocommissione, con giudizio motivato riferito al percorso triennale e alle prove d'esame. **La lode viene attribuita** (art. 8, comma 8, d.lgs. 62/2017) **in presenza dei seguenti criteri minimi, ad alunni/e che raggiungono la valutazione finale di 10/10:**

- 1) valutazione media di fine anno scolastico, nel triennio, non inferiore a 9/10, senza arrotondamenti;**
- 2) valutazione del comportamento, nel triennio, non inferiore a Distinto (1^a e 2^a anno) e 9/10 (3^a anno);**
- 3) giudizio di ammissione all'Esame di stato non inferiore a 10/10;**
- 4) voto in ciascuna delle quattro prove d'esame pari a 10/10.**

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze di cui al DM 14/2017, sarà consegnata ai candidati che hanno superato la prova d'esame in accordo a quanto predisposto dai singoli consigli di classe in fase di scrutinio finale. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente, si farà riferimento alla normativa vigente.

Allegato A - Griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio orale.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa *Maria Pia D'Andrea*

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)